



CORTE DEI CONTI

REPUBBLICA ITALIANA

Sezione regionale di controllo per la Calabria

composta dai Magistrati

Dr.ssa Rossella SCERBO	Presidente
Dr. Antonio BARRILE	Consigliere
Dr.ssa Sabina PINTO	Referendario
Dr. Cosmo Cesare COSENTINO	Referendario
Dr. Lucio GRAVAGNUOLO	Referendario, relatore

ha emesso la seguente

Deliberazione

VISTO l'art. 100, c. 2, della Costituzione;

VISTO il R.D. 12 luglio 1934 n. 1214 e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2011 n. 123;

VISTO il regolamento n. 14/2000 per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti e successive modifiche;

VISTO il decreto del dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo di Rogliano prot. n. 1784 del 22/05/2025;

VISTO il rilievo dell'ufficio di controllo, prot. n. 4697 del 05/08/2025;

VISTE le risposte dell'Amministrazione e della Ragioneria Territoriale dello Stato, rispettivamente nota prot. 2530 del 12/08/2025 e nota prot. n. 26680 del 06/08/2025;

VISTA la proposta di deferimento del Magistrato istruttore;

VISTA la relazione di deferimento del Consigliere Delegato;

VISTA l'ordinanza n. 18/2025 con la quale il Presidente della Sezione regionale di controllo per la Calabria ha convocato l'adunanza pubblica in data 30/09/2025;
PRESO ATTO che la dirigente scolastica, dott.ssa Antonella Bozzo, è intervenuta all'adunanza pubblica;
PRESO ATTO che il dirigente della Ragioneria Territoriale di Cosenza, dott. Giorgio Chambeyront, è intervenuto all'adunanza pubblica;
UDITO il relatore, referendario dott. Lucio Gravagnuolo, nell'adunanza del 30/09/2025, svoltasi con l'assistenza del segretario dr.ssa Manuela Giacobbe;
Ritenuto in

FATTO

1. Con il decreto n. 1784 del 22/05/2025, il dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Statale di Rogliano concedeva alla docente (A.A.) il congedo straordinario ex art. 42 del D.Lgs. n. 151/2001, dal 01/09/2024 al 30/06/2025.

Con nota prot. n. 19120 del 28/05/2025 (richiamata dall'osservazione n. 672 del 29/05/2025), la RTS comunicava il mancato superamento del controllo preventivo di regolarità contabile di cui all'articolo 7, del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 e all'articolo 33, comma 4, del decreto-legge n. 91 del 24 giugno 2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 116 dell'11 agosto 2014.

La RTS osservava che *"La presenza di tre figlie, di cui una residente allo stesso indirizzo della persona da assistere, non consente che il congedo possa essere fruito dalla nipote"*; richiamava l'ordine di priorità dei possibili beneficiari di cui all'art. 42 del D.Lgs. n. 151/2001 e la tassatività delle ipotesi che consentono l'accesso al congedo in favore del legittimato successivo, ritenendole non ricorrenti.

La dirigente dell'istituto scolastico, con nota del 20/06/2025, decideva di dar corso al provvedimento, assumendosene la responsabilità.

Pertanto, la RTS registrava lo stesso ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 123/2011 e, con PEC del 25/06/2025, trasmetteva gli atti alla Sezione regionale della Corte dei conti.

2. Per una completa rappresentazione dei fatti, occorre precisare che il decreto sottoposto al controllo veniva adottato a seguito di una pregressa vicenda, nota alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Invero, con precedente decreto prot. n. 2528 del 30/08/2024, il dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Statale di Rogliano concedeva alla docente (A.A.) il congedo straordinario ex art. 42 del D.Lgs. n. 151/2001, dal 01/09/2024 al 30/06/2025.

La Ragioneria Territoriale dello Stato di Cosenza riteneva il provvedimento non idoneo ad essere ammesso al visto, l'Amministrazione – a seguito di un fitto scambio di corrispondenza – decideva di dar corso al provvedimento ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del D.Lgs. n. 123/2011.

Giunto il provvedimento al controllo successivo di legittimità di cui all'art. 10 c. 1 del D.Lgs. n. 123/2011, all'esito dell'adunanza pubblica tenutasi in data 3/04/2025, la Sezione regionale (deliberazione n. 44 del 28/04/2025) rilevava che non vi era stata esplicita di assunzione della propria responsabilità ai sensi dell'art. 10 c. 1 del D.Lgs. 123/2011, entro i termini previsti.

Per tale motivo, la Sezione regionale di controllo per la Calabria dichiarava il non luogo a provvedere sulla ammissione al visto del decreto prot. n. 2528 del 30/08/2024; nella parte motiva, osservava che *“In mancanza di una esplicita e tempestiva decisione dirigenziale conforme agli artt. 7 e 10 del D.Lgs. n. 123/2011, gli effetti di cui all'art. 10 comma 2 (“Nei casi in cui il termine di cui al comma 1 decorre senza alcuna disposizione impartita dal dirigente responsabile ai sensi del medesimo comma, il provvedimento oggetto di rilievo non acquista efficacia, è improduttivo di effetti contabili e viene restituito, non vistato, all'amministrazione emittente”) si sono dunque prodotti ex lege”*.

Seguiva la nota n. 1762 del 17/05/2025 con cui la RTS di Cosenza invita l'Istituto Comprensivo Statale di Rogliano ad adottare ulteriori provvedimenti (*“... Essendo il decreto n. 2528 del 30/08/2024 caducato ex art. 10, comma 2, D.Lgs. 123/2011, si rimane in attesa di nuovo decreto, comprensivo della relativa documentazione, al fine di regolarizzare la posizione dell'interessata”*).

Il dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Statale di Rogliano, dunque, adottava il decreto prot. n. 1784 del 22/05/2025, con cui concedeva nuovamente il congedo straordinario ex art. 42 del D.Lgs. n. 151/2001 alla docente (A.A.), per il periodo dal 1/09/2024 al 30/06/2025.

3. Pervenuto il più recente decreto al controllo successivo di legittimità, con rilievo prot. n. 4697 del 05/08/2025 si formulavano rilievi istruttori, cui l'Amministrazione e la Ragioneria Territoriale dello Stato rispondevano, rispettivamente, con nota prot. 2530 del 12/08/2025 e con nota prot. n. 26680 del 06/08/2025.

A seguito delle risposte fornite dalle Amministrazioni, il magistrato istruttore e il consigliere delegato reputavano necessario l'approfondimento in sede collegiale sull'assoggettabilità al controllo successivo di legittimità dell'atto e sulla legittimità del decreto di concessione, con specifico riferimento alla sussistenza dei presupposti ex art. 42 del D.Lgs. n. 151/2001.

In data 30/09/2025 si svolgeva l'adunanza pubblica, alla quale partecipavano il dirigente scolastico e il dirigente della RTS.

Ritenuto in

DIRITTO

1. Il Collegio è chiamato a pronunciarsi, in sede di controllo ex art. 10 del D.Lgs. n. 123/2011, sulla legittimità del decreto dirigenziale recante concessione del congedo straordinario di cui all'art. 42 comma 5 del D.Lgs. n. 151/2011.

I profili di legittimità oggetto di deferimento a questo Collegio riguardano la sussistenza dei presupposti per la concessione del congedo.

2. Preliminarmente, occorre verificare se il controllo successivo di legittimità da parte della Corte dei conti sia esercitabile.

Rispetto al caso concreto, ci si chiede se è sottoponibile al controllo successivo di legittimità il decreto (prot. n. 1784 del 22/05/2025) che riproduce il contenuto del precedente (prot. n. 2528 del 30/08/2024), rispetto al quale la Sezione regionale di controllo ha statuito il non luogo a deliberare (cfr. deliberazione n. 44 del 28/04/2025) per intempestività della decisione dirigenziale di dare esecuzione al provvedimento; sicché la RTS aveva sollecitato l'adozione di ulteriore atto *"al fine di regolarizzare la posizione dell'interessata"* (nota prot. n. 17612 del 17/05/2025).

Al riguardo, si osserva che il più recente decreto - ancorché identico al precedente - è qualificabile come atto nuovo, adottato al fine di dare esito all'istanza di congedo presentata dalla docente e rimasta priva di risposta efficace per effetto dell'art. 10 comma 2 del D.Lgs. n. 123/2011 (*"Nei casi in cui il termine di cui al comma 1 decorre*

senza alcuna disposizione impartita dal dirigente responsabile ai sensi del medesimo comma, il provvedimento oggetto di rilievo non acquista efficacia, è improduttivo di effetti contabili e viene restituito, non vistato, all'amministrazione emittente”), in data alla quale era ancora in corso il periodo di fruizione del congedo richiesto dalla docente.

Pertanto, si reputa che – esercitati nuovamente i poteri datoriali attivati dall’istanza di far valere il “diritto a fruire del congedo” (cfr. art. 42 del D.Lgs. n. 151/2001), formulate le osservazioni della RTS ex artt. 7 e 8 del D.Lgs. n. 123/2011, adottata tempestivamente la decisione dirigenziale di dar seguito al provvedimento ex art. 10 c. 1 del D.Lgs. n. 123/2011 – l’atto sia assoggettabile al controllo successivo della Corte dei conti.

3. Nel merito, ai fini dell’inquadramento giuridico della fattispecie, si osserva che il diritto ad usufruire del congedo di cui all’art. 42 c. 5 del D.Lgs. 151/2001 spetta ai soggetti ivi indicati secondo un ordine di priorità tassativo e non disponibile (*“Il coniuge convivente di soggetto con disabilità in situazione di gravità... ha diritto a fruire del congedo di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53... Al coniuge convivente sono equiparati, ai fini della presente disposizione, la parte di un'unione civile...e il convivente di fatto... In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente o della parte di un'unione civile o del convivente di fatto, hanno diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o delle sorelle conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti di uno dei fratelli o delle sorelle conviventi, ha diritto a fruire del congedo il parente o l'affine entro il terzo grado convivente...”*).

Soltanto *“in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti”* dei soggetti che precedono, il diritto alla fruizione del congedo spetta agli ulteriori soggetti contemplati.

Al riguardo, l’INPS con circolare n. 28/2012 ha chiarito che *“il predetto ordine è tassativo ed esclusivo, nel senso che la presenza nel nucleo familiare del disabile di un*

congiunto appartenente al grado più elevato di priorità esclude necessariamente tutti i beneficiari di grado inferiore".

Tanto premesso, con riferimento al caso oggetto di esame, il diritto può sorgere in capo alla nipote in linea retta convivente solo in caso di *"mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti"* di tutti i soggetti che precedono nell'elencazione normativa: coniuge convivente (al quale sono equiparati la parte di un'unione civile e il convivente di fatto); padre o madre; figli conviventi; fratelli o sorelle conviventi. Dalla documentazione agli atti, emerge che:

- La sig.ra (B.B.) è il soggetto da assistere;
- La richiedente il congedo, (A.A.) (nipote in linea retta della sig.ra (B.B.)), risiede nella medesima abitazione del soggetto da assistere;
- La sig.ra (C.C.) (figlia della sig.ra (B.B.)) è residente in altro comune;
- La sig.ra (D.D.) (figlia della sig.ra (B.B.)) è residente nello stesso comune, presso altro indirizzo;
- La sig.ra (E.E.) (figlia della sig.ra (B.B.)) è residente presso lo stesso comune ed indirizzo della madre da assistere, ed è disabile.
- La sig.ra (F.F.) (figlia della sig.ra (B.B.)) è residente presso lo stesso comune ed indirizzo della madre da assistere, ha settantacinque anni ed è lavoratrice autonoma che dichiara la propria impossibilità di prendersi cura della madre.

Emerge, dunque, la presenza di una figlia (F.F.) la cui residenza coincide con quella del soggetto da assistere e rispetto alla quale non appaiono sussistenti le condizioni di *"mancanza, decesso o... presenza di patologie invalidanti"*.

Il contrasto tra RTS ed Istituto Scolastico verte specificamente sulla sussistenza della condizione di *"mancanza"* rispetto alla figlia (F.F.).

Secondo la dirigente dell'istituto scolastico, la (F.F.) sarebbe da considerare *"mancante"* in quanto lavoratrice autonoma non avente diritto al congedo ed impossibilitata a prestare assistenza; inoltre, la sua età dovrebbe essere considerata quale condizione che consente lo scorrimento in favore di altro fruitore del congedo. Quanto alle circostanze di fatto che precluderebbero alla (F.F.) di prendersi cura della madre (l'essere lavoratrice dipendente non avente diritto al congedo, l'aver dichiarato di non poter assistere la madre), il Collegio osserva che il legislatore ha

espressamente indicato le condizioni che consentono di dare ingresso ad altri aventi diritto, per cui non risultano considerabili situazioni differenti (in tal senso, la circolare n. 1/2012 del Dipartimento della Funzione Pubblica è chiara nell'escludere la possibilità di "...accogliere dichiarazioni di rinuncia alla fruizione al fine di far scattare la legittimazione del soggetto successivo, né dare rilievo a situazioni di fatto o di diritto che non siano state esplicitamente considerate dalla norma come, ad esempio, la circostanza che il coniuge convivente sia lavoratore autonomo o imprenditore").

La dirigente scolastica ritiene, inoltre, che la (F.F.) sarebbe da considerare "mancante" alla luce dell'art. 2-bis del D.Lgs. 105/2022 (*"E' vietato discriminare o riservare un trattamento meno favorevole ai lavoratori che chiedono o usufruiscono dei benefici di cui all'articolo 33 della presente legge, agli articoli 33 e 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, all'articolo 18, comma 3-bis, della legge 22 maggio 2017, n. 81, e all'articolo 8 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nonché di ogni altro beneficio concesso ai lavoratori medesimi in relazione alla condizione di disabilità propria o di coloro ai quali viene prestata assistenza e cura"*).

In particolare, per evitare discriminazioni tra lavoratori che usufruiscono dei benefici di cui agli articoli 33 e 42 del D.Lgs. n. 151/2001, la dirigente scolastica ritiene che la previsione dell'art. 33 c. 3, nella parte in cui contempla il compimento dei sessantacinque anni di età (*".... In caso di mancanza o decesso dei genitori o del coniuge o della parte di un'unione civile o del convivente di fatto, ovvero qualora gli stessi siano affetti da patologie invalidanti o abbiano compiuto i sessantacinque anni di età, il diritto è riconosciuto a parenti o affini entro il terzo grado della persona con disabilità in situazione di gravità..."*), dovrebbe essere estesa anche ai fruitori del congedo di cui all'art. 42, considerando dunque l'età ultra sessantacinquenne come condizione assimilata a quella di "mancanza".

Il Collegio ritiene non condivisibile l'interpretazione appena richiamata: l'art. 42 c. 5 del D.Lgs. n. 151/2001 disciplina autonomamente ed esplicitamente i soggetti ammessi alla fruizione del congedo, l'ordine di priorità tra gli stessi e le condizioni legittimanti lo scorrimento dell'ordine prestabilito tra i possibili fruitori; così che il richiamato divieto di "discriminazione" non può incidere sull'individuazione dei

soggetti aventi diritto, effettuata direttamente dal legislatore che ha differentemente perimetrato gli insiemi dei fruitori dei permessi ex art. 33 e dei congedi ex art. 42. Tanto detto sugli aspetti intorno ai quali è insorto conflitto interpretativo tra l'istituto scolastico e la RTS, vi è un ulteriore profilo che è stato sottoposto all'esame del Collegio, ancorché non oggetto di specifica attenzione nel dialogo intercorso tra le Amministrazioni (cfr. deliberazione SCCLEG n. 25/2013, che ha affermato che il controllo di legittimità deve essere considerato un controllo pieno, teso alla verifica complessiva della legittimità dell'atto).

La presenza della (F.F.) preclude la fruizione del congedo da parte della nipote soltanto nel caso in cui si tratti di "figlia convivente" con il soggetto da assistere. Invero, l'art. 42 c. 5 contempla, tra gli aventi diritto, i "*figli conviventi*", sicché la condizione di convivenza, così come è necessaria al fine dell'accesso al beneficio da parte dei figli, è altresì rilevante ai fini dello scorrimento in favore di altri aventi diritto.

Occorre dunque verificare se, nel caso di specie, la (F.F.) sia o meno "convivente" con il soggetto da assistere.

Nel caso che ci occupa, la (F.F.) risulta residente presso il medesimo indirizzo e numero civico della persona da assistere, ma in altro appartamento.

Ai fini della concessione del congedo, la convivenza è stata ritenuta sussistere anche in caso di abitazione in diverso appartamento dello stesso stabile; al riguardo, la circolare n. 1/2012 del Dipartimento della Funzione Pubblica ha ritenuto che "*al fine di venire incontro all'esigenza di tutela delle persone disabili, il requisito della convivenza previsto nella norma si intende soddisfatto anche nel caso in cui la dimora abituale del dipendente e della persona in situazione di handicap grave siano nello stesso stabile (appartamenti distinti nell'ambito dello stesso numero civico) ma non nello stesso interno*".

Nel caso in esame, la situazione di convivenza della figlia rileva non come requisito per accedere al beneficio, bensì come elemento (ove sussistente) impeditivo della fruizione del congedo da parte della nipote.

In tale contesto, l'estensione interpretativa del concetto di "convivenza", operata dal Dipartimento della Funzione Pubblica "*al fine di venire incontro all'esigenza di tutela delle persone disabili*", sortirebbe l'effetto di limitare l'esigenza di tutela, anziché di

rafforzarla; si ritiene dunque che tale estensione non possa trovare ingresso nel caso di specie.

Inoltre, si osserva che, così come *“pur potendo essere sintomatica della convivenza tra il soggetto bisognoso di assistenza e il familiare che tale assistenza presta, la residenza anagrafica non esaurisce di per sé le possibilità di comprovare la convivenza”* (cfr. Consiglio di Stato, sentenza n. 573/2016), è altresì possibile ritenere che la residenza anagrafica – ove riferita ad unità immobiliare diversa ancorché individuata dallo stesso numero civico – non necessariamente implichi convivenza.

Nel caso specifico, in sede istruttoria sono stati acquisiti i certificati dello stato di famiglia relativi a (B.B.), (A.A.) e (F.F.); dagli stessi risulta che (B.B.) ed (A.A.) compongono un nucleo familiare anagrafico autonomo e separato rispetto a quello della (F.F.).

Sulla base della situazione di fatto così ricostruita, si ritiene che nel caso concreto la (F.F.) non sia da considerare “convivente” del soggetto disabile; in *“mancanza... dei figli conviventi”*, il diritto a fruire del congedo sorge in capo al parente o l’affine entro il terzo grado convivente.

Alla luce delle argomentazioni esposte, il Collegio ritiene che, nella fattispecie, sussistessero le condizioni per la concessione del congedo alla nipote diretta del soggetto con disabilità e con essa convivente, e dunque che il decreto possa essere ammesso al visto e alla conseguente registrazione.

P Q M

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Calabria, ammette al visto e alla conseguente registrazione il decreto prot. n. 1784 del 22/05/2025.

DISPONE

La trasmissione della presente deliberazione, a cura della segreteria della Sezione, all’Istituto Scolastico I.C. Rogliano, al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato di Cosenza.

Così deliberato nella camera di consiglio del 30 settembre 2025.

Il Magistrato Relatore
Lucio GRAVAGNUOLO
Firmato digitalmente

Il Presidente
Rossella SCERBO
Firmato digitalmente

Depositata in segreteria il 30/10/2025
Il Direttore della segreteria
Manuela Giacobbe
Firmato digitalmente